PORTOBELLO

Portobello S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

in prima convocazione, in data 19 aprile 2021

in seconda convocazione, in data 20 aprile 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 19 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 20 APRILE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Portobello S.p.A. ("**Portobello**", la "**Società**" o l"**Emittente**") per discutere e deliberare in merito alle proposte di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- **2.** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- **3.** Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- **4.** Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- **5.** Modifica del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019 2021*" previa revoca del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2019 2021*". Deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede straordinaria

- 1. Modifica degli articoli 3 ("Oggetto sociale"), 4 ("Durata"), 6 ("Capitale sociale"), 7 ("Azionl"), 8 ("Dati indentificativi degli azionisti"), 10 ("Conferimenti e aumenti di capitale"), 12 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto"), 13 ("Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti"), 15 ("Intervento e voto"), 16 ("Presidente"), 17 ("Competenza e deliberazioni"), 18 ("Verbali"), 19 ("Numero, durata e composizione"), 20 ("Nomina degli amministratori"), 21 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione"), 22 ("Cariche"), 24 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione"), 26 ("Collegio Sindacale"), 28 ("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello statuto sociale attualmente vigente e inserimento dei nuovi articoli 12-bis ("Obbligo e diritto di acquisto") e 12-ter ("Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- **2.** Modifica della deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019 2021*" previa revoca della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento a servizio del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2019 2021*" di cui all'assemblea degli azionisti in data 23 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- **3.** Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 10.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>primo argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di euro 5.954.646, che Vi proponiamo di destinare quanto a euro 3.684 a riserva legale e quanto a euro 5.950.962 e a riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione di Portobello, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

<u>delibera</u>

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a euro 5.954.646, a riserva legale per euro 3.684 e a riserva straordinaria per Euro 5.950.962;
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".

- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>secondo argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito per un triennio nel corso della riunione assembleare tenutasi in data 1° giugno 2018.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo le disposizioni del vigente statuto sociale e le altre prescrizioni applicabili.

In particolare, ai sensi degli articoli 19 e 20 dello statuto sociale di Portobello, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, la quale ne determina il numero e la durata in carica, fino a un massimo di 3 esercizi.

Sempre ai sensi di statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con abbinamento a un numero progressivo.

Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'ambito di riunioni assembleari in seduta ordinaria (la titolarità della relativa partecipazione sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultino registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista sia depositata presso la Società). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità, e ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le abbiano presentate, devono dunque essere consegnate preventivamente all'Emittente, anche tramite mezzo di comunicazione a distanza entro e non oltre il 7º giorno precedente la data fissata per la convocanda riunione dell'Assemblea dei Soci, unitamente (*ii*) alla documentazione attestante la qualità di azionista da parte dei soggetti che abbiano presentato le liste e (*ii*) all'ulteriore documentazione riguardante il candidato alla carica di amministratore indipendente (di cui si dirà nel prosieguo). Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettino la propria candidatura e dichiarino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, (i) i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, c.d. "Testo Unico della Finanza" (il "TUF"), e (ii) ogni lista deve prevedere e identificare almeno un candidato munito dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Al riguardo, tenuto conto dello *status* di Portobello quale società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" (I"**AIM Italia**"), si rappresenta che l'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia, come recentemente emendato, con efficacia a partire dal 16 settembre 2020 – e dunque già applicabile alla Società –, prevede l'obbligo di nominare e mantenere almeno un amministratore munito dei summenzionati requisiti di indipendenza scelto tra candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*.

Ai fini di quanto precede, si invitano gli azionisti di Portobello che intendano presentare liste di candidati alla carica di amministratore a comunicare al *Nominated Adviser* della Società, Integrae SIM S.p.A.

("Integrae SIM"), tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo integraesim@legalmail.it, i nominativi dei soggetti che si intendono candidare alla carica di amministratore indipendente, con accluse (i) una copia del curriculum vitae del candidato e (ii) una copia, compilata e sottoscritta dal candidato, dell'apposito questionario allegato alla "Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia" e disponibile sul sito web della Società www.portobellogroup.it nella sezione "Governance", tutto quanto precede nel periodo compreso tra il 15° e il 10° precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati e, dunque, nel periodo compreso tra il 28 marzo 2021 (incluso) e il 2 aprile 2021 (incluso). Entro 4 giorni dall'avvenuta trasmissione – come risultante dall'apposita ricevuta di consegna PEC – della comunicazione e della documentazione poc'anzi indicata, Integrae SIM provvederà a dare riscontro all'azionista proponente, se del caso dichiarando la propria positiva valutazione del candidato ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tale ipotesi, copia della suddetta corrispondenza (inclusiva della comunicazione di positiva valutazione da parte di Integrae SIM) dovrà corredare ed essere trasmessa alla Società unitamente alla documentazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore della Società (come sopra già indicata).

La Società metterà a disposizione del mercato le liste validamente presentate (e dunque presentate in osservanza dei requisiti e con le modalità di cui sopra), a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito *internet* www.portobellogroup.it, sezione "*Investor Relatiori*".

Risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza Amministratori**") in un numero corrispondente a quello complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulterà inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti – e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che abbiano presentato o votato la Lista di Maggioranza Amministratori – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora, oltre alla Lista di Maggioranza Amministratori, non vi siano altre liste che abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle medesime, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla Lista di Maggioranza Amministratori.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza Amministratori sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa Lista di Maggioranza Amministratori secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea dei Soci esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto sociale (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui per qualsiasi ragione gli amministratori non si siano potuti nominare con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge, fermo restando che la composizione dello stesso dovrà essere conforme alla legge e allo statuto sociale (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

Sarà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza Amministratori o nell'unica lista presentata; in difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le ordinarie maggioranze di legge ovvero, in mancanza di tale nomina, dal Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla procedura di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti sono invitati a consultare lo statuto sociale attualmente vigente di Portobello, disponibile

sul sito internet www.portobellogroup.it, sezione "Governance".

In aggiunta a quanto precede, sarà necessario che i soci stabiliscano il numero di Consiglieri da eleggere e conferiscano il relativo emolumento.

A tal riguardo, il Consiglio, nel formulare le presenti proposte assembleari, ha valutato che, a ragione dei concreti impegni dell'organo amministrativo, una composizione ideale dello stesso possa essere identificata nella presenza di 5 componenti, di cui 4 esecutivi e 1 munito dei requisiti di indipendenza (preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser*, in ottemperanza alle norme del Regolamento Emittenti AIM Italia di recente introduzione). Il Consiglio di Amministrazione suggerisce pertanto agli azionisti – pur rimettendo ogni opportuna scelta all'Assemblea dei Soci – che le liste dei candidati alla carica di amministratore dell'Emittente siano formulate tenendo in considerazione tali valutazioni.

Inoltre, il Consiglio ritiene che – affinché possano essere realizzati e valutati gli obiettivi di breve-medio periodo della Società – l'incarico debba essere conferito per un periodo triennale e che, con riferimento alla remunerazione, sia auspicabile che la convocanda Assemblea dei Soci attribuisca all'organo amministrativo un emolumento complessivo (come previsto dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile e dall'articolo 25 dello statuto sociale) affinché lo stesso – inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, della componente variabile legata se del caso ai piani di *management by objective* in corso di attuazione nel breve futuro, nonché di eventuali *fringe benefit* e trattamenti di fine mandato – possa essere redistribuito all'interno dell'organo amministrativo secondo quanto ritenuto più opportuno, eventualmente anche in vista degli obiettivi di *retention* e premiali in funzioni dei risultati anche aziendali; ciò non solo in linea con le *best practice*, ma con l'obiettivo, altresì, del miglioramento del valore aziendale per gli azionisti.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a nominare il Consiglio di Amministrazione votando le liste dei candidati alla carica di amministratore della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui sopra, provvedendo inoltre a esprimere la Vostra preferenza nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, al fine di (i) determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo, (ii) determinare la relativa durata in carica e (iii) stabilirne l'emolumento complessivo, con suggerimento di formulare altresì indicazioni/proposte, nel contesto dell'elencazione dei candidati da inserirsi nelle liste, rispetto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come statutariamente previsto.

- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>terzo argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso della riunione assembleare tenutasi in data 1° giugno 2018.

Si rende dunque necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio di Portobello al 31 dicembre 2023. L'Assemblea dei Soci dovrà altresì determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri sindaci effettivi.

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale di Portobello attualmente vigente, il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente, sulla base di liste presentate dai soci. Ciascuna lista si compone di due sezioni – una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente – ove i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

Le liste potranno essere presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'ambito di riunioni assembleari in seduta ordinaria (la titolarità della relativa partecipazione sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultino registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista sia depositata presso la Società). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità, e ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le abbiano presentate, devono dunque essere consegnate preventivamente all'Emittente, anche tramite mezzo di comunicazione a distanza – con le modalità e ai recapiti che saranno indicati nell'avviso di convocazione assembleare – entro e non oltre il 7º giorno precedente la data fissata per la convocanda riunione dell'Assemblea dei Soci, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionista da parte dei soggetti che abbiano presentato le liste. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettino la propria candidatura e dichiarino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale. In particolare, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

La Società metterà a disposizione del mercato le liste validamente presentate (e dunque presentate in osservanza dei requisiti e con le modalità di cui sopra), a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito *internet* www.portobellogroup.it, sezione "*Investor Relation*".

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (a) dalla lista che abbia ottenuto in sede assembleare il maggior numero dei voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci", saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
- (b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in sede assembleare il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che abbiano presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato al primo posto della sezione dei candidati

alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza Sindaci.

Qualora nessuna lista, oltre alla Lista di Maggioranza Sindaci, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere tratti dalla medesima Lista di Maggioranza Sindaci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea dei Soci esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i 3 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa.

In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, non sia stato possibile nominare i sindaci con il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla procedura di rinnovo del Collegio Sindacale, gli azionisti sono invitati a consultare lo statuto sociale attualmente vigente di Portobello, disponibile sul sito *internet* <u>www.portobellogroup.it</u>, sezione "*Governance*".

In aggiunta a quanto sopra si segnala che – a differenza di quanto previsto per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo – la durata dell'incarico dei sindaci è di durata fissa triennale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400 del codice civile e dallo statuto sociale.

I soci sono invece inviati a proporre la remunerazione del Collegio Sindacale, ovvero del relativo Presidente e degli altri sindaci effettivi.

Premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica sino alla riunione assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 nonché alla determinazione dei relativi compensi, all'uopo formulando, nella medesima documentazione funzionale al deposito delle predette liste, le relative proposte in merito ai compensi del Presidente e dei sindaci effettivi.

- PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>quarto argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che in occasione della convocanda Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Audirevi S.p.A. per il triennio 2018-2020 dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 12 giugno 2018.

In considerazione di tale scadenza, l'Emittente ha dato avvio a una procedura di selezione di un nuovo revisore legale, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale di Portobello e ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Infatti, la disposizione da ultimo citata dispone che "(...) l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico (...)".

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2021-2023, ad Audirevi Spa e alla determinazione dei relativi compensi, acclusa alla presente relazione illustrativa *sub* lettera "**A**".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'ordine del giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria di Portobello, il conferimento di un nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale al riquardo.

- PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

Modifica del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 – 2021" previa revoca del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 – 2021". Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>quinto argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla modifica del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019-2021*" (il "**Piano di Stock Grant**" o il "**Piano**"), deliberato dall'assemblea dei soci in data 23 dicembre 2019.

Come noto, il Piano è destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate, e prevede l'attribuzione ai beneficiari del diritto a ricevere gratuitamente azioni ordinarie dell'Emittente, previo raggiungimento di prestabiliti obiettivi di *performance* di Portobello e/o personali.

Più in particolare il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di complessivi massimi n. 212.000 diritti non trasferibili (i "**Diritti**"), ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, un'azione ordinaria Portobello a valere su tre distinte *tranches* relative agli esercizi sociali in cui si articola il Piano con chiusura rispettivamente al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 (le "**Tranche**").

Allo stato sono maturati complessivi 32.100 Diritti ed assegnate gratuitamente ai beneficiari altrettante azioni.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, Vi ricorda che – nella medesima assemblea del 23 dicembre 2019 – la Società ha altresì deliberato l'approvazione di un piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2019-2021*" (il "**Piano di Stock Option**") destinato agli amministratori esecutivi di Portobello, tempo per tempo in carica.

Detto piano di incentivazione ha per oggetto l'attribuzione a titolo gratuito di complessivi massimi n. 340.000 diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**") attributivi della facoltà di sottoscrivere un pari numero di azioni ordinarie Portobello ad uno *strike price* prestabilito di euro 2,40 per ciascuna azione ed ad intervalli temporali riferibili alle tre distinte *tranches* relative agli esercizi sociali in cui anche detto piano si articola e dunque a valere sugli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Allo stato sono maturate complessive 60.000 opzioni e sottoscritte dai beneficiari altrettante azioni.

In considerazione della strategia di managerializzazione della Società, anche tenuto conto della dimensione che il gruppo nel suo complesso sta assumendo – e previa verifica della disponibilità da parte dei beneficiari del Piano di Stock Option al riguardo –, Portobello intende proporre la revoca, per la parte non eseguita, del Piano di Stock Option ed il conseguente incremento del numero di Diritti a valere sul Piano di Stock Grant nei termini che seguono.

Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di incrementare il Piano di Stock Grant di ulteriori 280.000 Diritti pari ai Diritti di Opzione a valere sulla seconda e terza *tranche* del Piano di Stock Option di cui è proposta la revoca, di modo da trasferirli dall'uno all'altro piano.

Quanto precede ha l'obiettivo di premiare ed incentivare i dipendenti di Portobello e delle sue controllate attraverso la possibilità di ricevere, gratuitamente, azioni della Società in ragione del loro rapporto di dipendenza con il gruppo e del loro ruolo ai fini dell'incremento di valore per gli azionisti.

Si dà atto che, ai fini di dare esecuzione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà altresì all'assemblea dei soci anche la modifica dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant e la correlata revoca della deliberazione di aumento di capitale relativa al Piano di Stock Option, non più necessaria.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio

di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

<u>delibera</u>

- 1. di revocare la delibera istitutiva del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021" approvata dall'assemblea ordinaria di Portobello S.p.A. in data 23 dicembre 2019 che deve pertanto intendersi priva di qualsiasi efficacia;
- di modificare il piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti di Portobello S.p.A. o di eventuali società controllate e concernente l'attribuzione del diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori esecutivi, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance della Società e/o personali con riferimento a ciascun beneficiario e per ciascuna tranche del piano, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di stock grant nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risultino necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.".

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA -

Modifica degli articoli 3 ("Oggetto sociale"), 4 ("Durata"), 6 ("Capitale sociale"), 7 ("Azioni"), 8 ("Dati indentificativi degli azionisti"), 10 ("Conferimenti e aumenti di capitale"), 12 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto"), 13 ("Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti"), 15 ("Intervento e voto"), 16 ("Presidente"), 17 ("Competenza e deliberazioni"), 18 ("Verbali"), 19 ("Numero, durata e composizione"), 20 ("Nomina degli amministratori"), 21 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione"), 22 ("Cariche"), 24 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione"), 26 ("Collegio Sindacale"), 28 ("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello statuto sociale attualmente vigente e inserimento dei nuovi articoli 12-bis ("Obbligo e diritto di acquisto") e 12-ter ("Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni"). Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>primo argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alle modifiche e integrazioni di seguito descritte allo statuto sociale attualmente vigente di Portobello.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 3 ("Oggetto sociale") dello statuto sociale

Le modifiche proposte sono volte a integrare le possibili modalità di esecuzione di talune attività già incluse nell'oggetto sociale, tenuto conto dell'effettiva operatività aziendale come attualmente condotta oltreché in un'ottica di prospettiva futura.

In particolare:

- (a) fra i beni che possano essere commerciati all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le forme e anche con mezzi elettronici (attività prevista dall'oggetto sociale), si ritiene opportuno fare espressa menzione delle autovetture e degli autoveicoli (autobus, autocarri, autocaravan etc.) nuovi e usati, con motore termico o elettrico, degli aeromobili, delle navi, delle imbarcazioni e dei natanti, nuovi e usati, nonché di pacchetti e servizi turistici, di biglietti per spettacoli e relativi carnet, voucher di vario genere (anche collegati a soggiorni in strutture ricettizie ovvero per il consumo in ristoranti e/o altri locali), nonché di prodotti farmaceutici , parfarmaceutici e sanitari in senso lato,ivi inclusi, a mero titolo di esemplificazione e non esaustivo, specialità medicinali, prodotti di medicazione, articoli sanitari, medicinali, galenici, prodotti dietetici, acque minerali, alimenti; prodotti di profumeria, igiene, cosmesi, prodotti chimici, liquori, vini, sciroppi, bevande alcoliche, estratti, essenze; articoli coloniali, droghe, dolciumi, pastigliaggi; spezie, attrezzature per farmacie, strumenti, vetrerie, bilance e quant'altro è oggetto di vendita in farmacia; e
- (b) nell'ambito delle attività di promozione e realizzazione di operazioni di marketing commerciale, industriale e immobiliare (anch'esse già previste dall'oggetto sociale), si ritiene fare un esplicito riferimento all'acquisizione e alienazione, sotto qualsiasi forma, di beni immobili (inclusi terreni e aree edificabili), oltre che alla bonifica, urbanizzazione, sviluppo, locazione, manutenzione, gestione e ripristino dei beni immobili medesimi, in via strumentale rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale e in via non prevalente.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 4 ("Durata") e di cui all'articolo 28 ("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello statuto sociale

Le modifiche proposte consistono in mere rettifiche formali, al fine di introdurre dei paragrafi numerati per ciascun articolo, in linea con l'intero testo dello statuto sociale.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 6 ("Capitale sociale") dello statuto sociale

Le modifiche proposte sono volte a specificare come le azioni di Portobello siano prive di indicazione del relativo valore nominale (secondo quanto già implicitamente previsto, data l'assenza di tale indicazione nel vigente testo di statuto sociale).

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 7 ("Azioni") dello statuto sociale

Le modifiche proposte sono volte (i) per un verso, da un punto di vista prettamente formale, a introdurre delle definizioni valevoli anche per le successive disposizioni statutarie e (ii) per altro verso, a prevedere espressamente l'automatica applicazione delle norme del codice civile dettate nei confronti delle società quotate, ove l'ammissione a un sistema multilaterale di negoziazione – oltre alle altre ipotesi già previste statutariamente – concreti altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del codice civile.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 8 ("Dati indentificativi degli azionisti") dello statuto sociale

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di meglio specificare le condizioni e i termini (anche economici) funzionali alla richiesta di identificazione degli azionisti quale genericamente prevista dall'articolo 83-duodecies del TUF anche per le società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione.

Coerentemente con i contenuti dell'articolo in commento, è stato altresì ritenuto opportuno modificarne la rubrica in "Dati identificativi e identificazione degli azionisti" (ove si è aggiunta la locuzione "e identificazione").

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 10 ("Conferimenti e aumenti di capitale") dello statuto sociale

Le modifiche proposte sono funzionali a dare conto delle attuali possibilità previste dall'ordinamento con riferimento all'esclusione del diritto di opzione dei soci in caso di aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale preesistente (come di recente stabilito anche per le società con strumenti finanziari ammessi a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione *ex* articolo 2441, comma 4, del codice civile, emendato dall'articolo 44 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni").

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 12 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto") dello statuto sociale e di inserimento del nuovo articolo 12-bis ("Obbligo e diritto di acquisto")

Le modifiche proposte – tenuto conto dello *status* di Portobello quale società quotata sull'AIM Italia – derivano dalle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito ai fini della previsione della c.d. "OPA endosocietaria" una clausola *standard* da inserirsi in statuto nella esatta formulazione prevista dal citato regolamento.

Oltre al necessario recepimento della summenzionata clausola *standard*, si rende altresì opportuno trasporre parte del contenuto dell'articolo 12 del vigente statuto sociale in un nuovo articolo 12-*bis*, ove si intende riportare le medesime previsioni in materia di obbligo e diritto di acquisto (c.d. "*sell-out*" e "*squeeze-out*" di cui agli articoli 108 e 111 del TUF) attualmente previste nell'articolo 12; ciò con l'obiettivo di assoggettare alle inderogabili disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia esclusivamente la disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoriamente stabilita, mantenendo invece maggiore flessibilità per le disposizioni inserite a titolo volontario.

Motivazioni della proposta di inserimento del nuovo articolo 12-ter ("Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni") e delle proposte di modifica di cui all'articolo 17 ("Competenza e deliberazioni") dello statuto sociale

La proposta di inserimento del nuovo articolo 12-*ter* è anch'essa conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito la necessaria introduzione di una espressa clausola di revoca dalle negoziazioni da inserirsi in statuto nell'esatta formulazione riportata nello stesso regolamento e volta a prevedere – per tutte le deliberazioni a ciò finalizzate – un *quorum* deliberativo rafforzato del 90% dei partecipanti alla riunione assembleare.

In conseguenza del recepimento della summenzionata clausola *standard* di revoca, è stato ritenuto opportuno:

- (a) inserire nel nuovo articolo 12-*ter* un ulteriore comma funzionale a prevedere, ora per allora, casi di eccezione al *quorum* rafforzato poc'anzi indicato; e
- (b) eliminare dall'articolo 17 talune norme risultanti ormai duplicative rispetto al nuovo articolo 12ter.

Con l'occasione, all'articolo 17 sono state altresì apportate modifiche (i) di mera correzione formale e (ii) volte a disciplinare, in caso di esistenza di diritti di voto plurimo, le modalità di computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi e la legittimazione all'esercizio di diritti diversi dal diritto di voto.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 13 ("Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti") dello statuto sociale

Le proposte di modifica sono volte a introdurre miglioramenti definitori e ad aggiornare i termini di comunicazione delle partecipazioni rilevanti secondo il disposto attualmente vigente di cui alla "disciplina sulla trasparenza" prevista dal TUF e dai regolamenti degli emittenti, degli intermediari e dei mercati approvati dalla Consob, così come anche richiamata dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 15 ("Intervento e voto"), di cui all'articolo 16 ("Presidente"), di cui all'articolo 18 ("Verbali") e di cui all'articolo 24 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione") dello statuto sociale

Le proposte di modifica hanno essenzialmente un duplice scopo:

- (a) da un lato, in un'ottica di ampliamento delle opportunità per gli azionisti di attiva partecipazione alla vita societaria ed alle relative deliberazioni assembleari, si è introdotta la facoltà – attraverso un richiamo volontario in statuto alle relative disposizioni di legge e regolamentaria applicabili – da parte della Società di designare uno o più rappresentanti ai quali gli aventi diritto possano conferire delega per la partecipazione alle riunioni, così come già previsto per le società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati; e
- (b) dall'altro lato, in un'ottica di semplificazione e con l'obiettivo di consentire maggiori possibilità di partecipazione alle riunioni degli organi societari per via telematica, sono state recepite le recenti posizioni dottrinali in merito alla possibilità di tenere riunioni in via solo virtuale e dunque senza la presenza fisica dei partecipanti (in attesa del consolidamento delle posizioni di cui sopra e per le riunioni ove ciò dovesse essere disposto anche da appostiti provvedimenti di legge appare infatti opportuno che lo statuto sociale non ponga di per sé limitazioni assolute a riunioni tenute meramente in via virtuale e, pertanto, senza la presenza di un luogo fisico).

Coerentemente con quanto precede, è stata altresì prevista la possibilità, ove consentito dalla normativa applicabile, che i verbali di riunione siano sottoscritti dal solo segretario verbalizzante, anziché necessariamente sia dal presidente sia dal segretario di riunione (tenuto anche conto che, come detto poc'anzi, tali soggetti potrebbero non trovarsi contestualmente nello stesso luogo fisico).

Con l'occasione, sono state poi apportate correzioni formali e inserite specifiche migliorative circa (i) il soggetto chiamato a presiedere le riunioni assembleari e consiliari e (ii) il soggetto preposto a convocare le adunanze consiliari.

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 19 ("Numero, durata e composizione"), di cui all'articolo 20 ("Nomina degli amministratori"), di cui all'articolo 21 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione") e di cui all'articolo 22 ("Cariche") dello statuto sociale

Le proposte di modifica conseguono, principalmente, alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, con particolare riferimento a:

(a) la nomina obbligatoria in seno all'organo amministrativo di almeno un amministratore munito dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser* della Società; e

(b) la presenza in capo agli amministratori – pena la relativa decadenza dalla carica – dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF (ciò attraverso un rinvio c.d. "mobile" a detta norma).

Nel contempo, è stato previsto un maggiore onere informativo verso la Società da parte degli amministratori, anche per quanto attiene alla perdita dei requisiti necessari al mantenimento della carica e alle modalità per consentire la preventiva indicazione o valutazione da parte del *Nominated Adviser* dei candidati alla carica di amministratore indipendente.

In aggiunta, nel contesto delle necessarie modifiche statutarie, è stata colta l'occasione per:

- precisare che le disposizioni in materia di preventiva indicazione o valutazione del Nominated Adviser della Società valgono anche per il caso di cooptazione dell'amministratore munito dei requisiti di indipendenza;
- esplicitare la possibilità di procedere con determinate modalità e condizioni alla nomina di amministratori "persone giuridiche" in luogo delle persone fisiche, come da orientamenti dottrinali ormai consolidati;
- ridurre il termine da 7 a 5 giorni di calendario precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla nomina dell'organo amministrativo entro il quale possano essere presentate le liste di candidati alla carica di amministratore (unitamente alla correlata documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale), e ciò a vantaggio degli azionisti legittimati che intendano avvalersi di tale diritto; e
- revisionare i poteri di competenza dell'organo amministrativo, ivi inclusi quelli attribuiti in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale, al fine, tra l'altro, di aumentare le relative soglie di valore, adeguandole all'attuale operatività aziendale ed alle mutate dimensioni del gruppo;
- apportare correzioni formali e specifiche migliorative (*e.g.* in merito al meccanismo del voto di lista).

Infine, in considerazione dei proposti contenuti dell'articolo 19, si è ritenuto opportuno emendarne la rubrica in "*Numero, durata, caratteristiche e composizione*" (con l'aggiunta del termine "*caratteristiche*").

Motivazioni delle proposte di modifica di cui all'articolo 26 ("Collegio Sindacale") dello statuto sociale

Le proposte di modifica conseguono a talune nuove norme del Regolamento Emittenti AIM Italia, ai sensi delle quali – così come disposto per i membri dell'organo amministrativo – in capo ai membri del Collegio Sindacale è prevista la sussistenza – pena la relativa decadenza dalla carica – dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF (ciò attraverso un rinvio c.d. "mobile" a dette norme).

Anche in tal caso è stato introdotto uno specifico onere informativo circa la alla perdita dei requisiti necessari alla detenzione della carica.

È stata infine colta l'occasione per:

- ridurre il termine da 7 a 5 giorni di calendario precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla nomina dell'organo di controllo entro il quale possano essere presentate le liste di candidati alla carica di sindaco (unitamente alla correlata documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale), e ciò a vantaggio degli azionisti legittimati che intendano avvalersi di tale diritto; e
- apportare correzioni formali e specifiche migliorative (*e.g.* in merito al meccanismo del voto di lista).

Modifiche statutarie e diritto di recesso

Accluso alla presente relazione sub lettera " \mathbf{B}'' si riporta il testo dello statuto sociale come emendato

(in modalità "revisione") per effetto delle proposte di modifica sopra illustrate.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

..*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la sequente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto del testo di statuto sociale revisionato con le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare, le modifiche degli articoli 3 ("Oggetto sociale"), 4 ("Durata"), 6 ("Capitale sociale"), 7 ("Azioni"), 8 ("Dati indentificativi degli azionisti"), 10 ("Conferimenti e aumenti di capitale"), 12 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto"), 13 ("Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti"), 15 ("Intervento e voto"), 16 ("Presidente"), 17 ("Competenza e deliberazioni"), 18 ("Verbali"), 19 ("Numero, durata e composizione"), 20 ("Nomina degli amministratori"), 21 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione"), 22 ("Cariche"), 24 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione"), 26 ("Collegio Sindacale"), 28 ("Esercizio sociale e ripartizione degli utili") dello statuto sociale attualmente vigente e la proposta di inserimento dei nuovi articoli 12-bis ("Obbligo e diritto di acquisto") e 12-ter ("Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni"), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari.

- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA -

Modifica della deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 – 2021" previa revoca della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 – 2021" di cui all'assemblea degli azionisti in data 23 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al <u>secondo argomento</u> posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere a deliberare in merito alla modifica dell'aumento gratuito del capitale sociale di Portobello ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ. (l'**Aumento di Capitale Gratuito**") a servizio del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019-2021*" di cui all'assemblea straordinaria dei soci del 23 dicembre 2019, nei termini che seguono.

Come oggetto del quinto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi propone un incremento di ulteriori 280.000 Diritti a valere sul predetto Piano di Stock Grant, dal che consegue la necessità di modificare anche i relativi termini dell'Aumento di Capitale Gratuito a servizio del piano stesso.

Più in particolare, si rammenta che la predetta assemblea straordinaria di Portobello aveva deliberato un aumento gratuito del capitale da effettuarsi in via scindibile ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 42.400,00 ad incremento del nominale mediante emissione di massime n. 212.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare e con parità contabile di euro 0,20 cadauna.

A ragione della proposta di incremento di ulteriori 280.000 Diritti a valere sul Piano di Stock Grant, si rende pertanto necessario procedere ad un correlato incremento del capitale a servizio dello stesso a mezzo dell'emissione di ulteriori massime n. 280.000 azioni ordinarie con conseguente aumento gratuito non più euro 42.400,00 ma di euro 98.400,00, da allocarsi anche in tal caso tutto al capitale sociale nominale.

L'incremento del controvalore dell'Aumento di Capitale Gratuito, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ., avverrà attingendo utili o riserve di utili disponibili da destinare a tal fine. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Società intende prelevare il relativo ammontare dalla riserva disponibile della Società denominata "*Riserva straordinaria*", quale risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato costituita da utili portati a nuovo.

La predetta riserva, sulla base delle risultanze di cui sopra, ammonta ad euro 12.744.174,26 e, ove così deliberato, ammonterà ad euro 12.652.014,26 (fatti salvi eventuali ulteriori movimenti derivanti dall'approvazione dei bilanci relativi ai successivi esercizi sociali ed al netto della quota già imputata a capitale con riferimento alla prima tranche del piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2019-2021*") a seguito del prelievo destinato ad incrementare il capitale sociale della Società a valere su quanto precede. Per tale ragione l'attuale Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare di conseguenza anche l'ammontare della riserva già costituita a ragione della deliberazione del 23 dicembre 2019, vincolando le ulteriori somme di cui al predetto incremento a "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2019-2021*".

Qualora, a servizio del Piano di Stock Grant, siano emesse tutte le residue massime n. 459.900 azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito, come modificato, le azioni Portobello di nuova emissione saranno pari al 14,07% del capitale sociale (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data della presente Relazione Illustrativa).

Ai fini dell'illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni valgono le considerazioni già formulate ai fini della deliberazione dell'Aumento di Capitale Gratuito.

Da ultimo, si popone – attesa la proposta di revoca del Piano di Stock Option di cui al quinto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e condizionatamente alla stessa – di revocare altresì il relativo aumento di capitale a servizio.

La modifica dell'Aumento di Capitale Gratuito e la revoca dell'aumento a servizio del Piano di Stock Option renderà necessario le modifiche all'articolo 6 del vigente statuto sociale sotto riportate.

Di seguito si riporta il testo dello statuto sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alla prospettata integrazione per effetto di quanto indicato in precedenza, debitamente evidenziata, precisando che le predette modifiche non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Testo vigente	Modifica Proposta		
Articolo 6 – (Capitale sociale)	Articolo 6 – (Capitale sociale)		
Il capitale sociale è fissato in euro 533.690,00 (<i>cinquecentotrentatremilaseicentonovanta virgola zero zero</i>) ed è suddiviso in n. 2.807.900 (<i>duemilioniottocentosettemilanovecento</i>) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso (le " Azioni ").	[invariato]		

L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale, per massimi Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti della Società e/o delle società controllate, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 ottobre 2022 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi Euro 816.000,00 (ottocentosedicimila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", approvato

L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019, con modifica in data 19 aprile 2021, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale, per massimi Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00) 98.400,00 (novantottomilaquattrocento), imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 212.000 (duecentododicimila) 492.000 (quattrocentonovantaduemila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti della Società

L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 ottobre 2022 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi Euro 816.000,00 (ottocentosedicimila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", approvato

e/o delle società controllate, <u>rispettivamente</u> approvato e modificato dall'assemblea ordinaria in

pari datae.

dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta), da imputarsi per Euro 0,20 (zero virgola venti) a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta), da imputarsi per Euro 0,20 (zero virgola venti) a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di revocare, condizionatamente alla deliberazione di cui al quinto argomento di parte ordinaria dell'odierna assemblea, l'aumento di capitale per massimi euro 816.000,00 (ottocentosedicimila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021" di cui all'assemblea straordinaria di Portobello S.p.A. del 23 dicembre 2019, per la parte non esequita;
- 2. di modificare la deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale di cui all'assemblea straordinaria di Portobello del 23 dicembre 2019 a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" nel senso di ritenere detto aumento complessivamente incrementato ad euro 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00) mediante emissione di complessive massime n. 492.000 (quattrocentonovantaduemila) nuove azioni, invariato il resto;
- 3. di incrementare conseguentemente la "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2019-2021" per l'importo di euro 92.160,00 (novantaduemilacentosessanta/00);
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.".

- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA -

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 10.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al <u>terzo argomento</u> all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarVi in Assemblea al fine di proporre il conferimento di una delega, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni convertibili e/o a conversione obbligatoria o comunque danti diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile (la "**Delega**").

Vi illustriamo, quindi, le modalità e i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della Delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile e in conformità allo statuto sociale di Portobello, l'Assemblea dei Soci potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:

- a. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;
- b. di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile e lo statuto sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- 1) ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del codice civile:
 - (i). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo (vale a dire nei limiti di un decimo del capitale preesistente), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige), e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti), dell'articolo 2441 del codice civile;
 - (ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie

della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile;

- (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile);
- (iv). aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- (v). chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

- 2) ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile:
 - (i). emettere, in una o più *tranches*, obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni:
 - a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del codice civile.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

- (ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile;
- (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile);
- (iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al codice civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub~1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub~2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 10.000.000,000~(diecimilioni/00), ciò al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub~1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub~2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, *in primis*, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, in virtù del richiamo di cui all'articolo 2443, comma 1, del codice civile, si precisa sin d'ora che:

(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno

che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;
- (iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'articolo 2349 del codice civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni *ex* articolo 2420-*ter* del codice civile, salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettiva conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni eventuali warrant o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali warrant o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ex articolo 2420-ter del codice civile) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione della possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile o alle stesse obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni nonché del rapporto di esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant* o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 del codice civile, ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai

sensi dell'articolo 2441 del codice civile, o a titolo gratuito *ex* articolo 2349 del codice civile, fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della Delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub~1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub~2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 10.000.000,000~(diecimilioni/00). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub~1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub~2) e/o dell'esercizio dei warrant~0 strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Modifica dello statuto sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 ("Capitale sociale") del vigente statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data [19 aprile 2021] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione".

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;
- 2. conseguentemente, di integrare l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:
 - "L'assemblea straordinaria in data [19 aprile 2021] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione";
- 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;
- 4. di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale".

* * *

Roma, 16 marzo 2021

Sman Rk

L'Amministratore Delegato (Simone Prete)

Allegati:

- (A) Proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale (ex articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010);
- (B) Proposte di modifica allo statuto sociale di Portobello S.p.A.

ALLEGATO "A"

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

All'Assemblea dei soci di Portobello s.p.a.

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Premesso che:

- con la convocanda assemblea dei soci, fissata al 19 aprile 2021 ore 10,30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 20 aprile 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, giusta delibera del Cda del 16 marzo 2021, si dovrà procedere al conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti;
- l'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che "... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";

considerato che:

- giusta mail pervenuta in data 10.03.2021 da parte del Cfo della Società sono pervenute al collegio sindacale n. 3 distinte offerte emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti sui bilanci di esercizio e sui bilanci consolidati di Portobello Spa per gli esercizi dal 2021 al 2023 oltre alle relazioni semestrali per ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2023 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico;
- le offerte in parola sono state rilasciate:
 - √ il 3 marzo 2021 da Analisi S.p.a;
 - ✓ il 5 marzo 2021 da Mazars Italia S.p.a;
 - √ I'8 marzo 2021 da Audirevi S.p.a.;
- tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- tutte le offerte pervenute contengono l'esplicito impegno dei soggetti proponenti a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 ("Indipendenza e obiettività") e 17 ("Indipendenza") del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, i soli candidati Mazars Spa ed Audirevi Spa hanno:
 - √ trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell'organo amministrativo proprio;
 - √ invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
 - mentre nessuno dei tre candidati ha assunto formalmente l'impegno di confermare annualmente in forma scritta all'organo di controllo la propria indipendenza e di comunicare gli eventuali servizi non di

revisione forniti anche dalla propria rete di appartenenza nonché di discutere con lo stesso sui rischi della propria indipendenza e delle idonee misure di prevenzione;

- per gli esercizi compresi nell'incarico le tre offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
 - ✓ la revisione legale del bilancio di esercizio per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14 D. Lgs. 39/2010;
 - √ la revisione legale del bilancio di esercizio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14 D. Lgs. 39/2010;
 - √ la revisione contabile limitata al bilancio semestrale per ciascuno dei periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2023;
 - ✓ l'attività di verifica prevista dall'art. 14 D. Lgs. 36/2010, comma1, Lettera b), come modificato dal Decreto Lgs. 17 luglio 2016 n. 135;
 - ✓ l'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio previste dall'Art. 14 del D. Lgs. 39/2010, comma 2 lettera e), successivamente modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016 n. 135;
 - ✓ la sottoscrizione del modello di dichiarazione dei redditi e del modello 770 semplificato o ordinario;
 - √ la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - √ la verifica che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli
 accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano;
 - √ la corrispondenza del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili ed alle norme che lo disciplinano;
 - dalle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato e comprensivi delle attività sul bilancio di esercizio, sul bilancio consolidato e sulla relazione semestrale oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza) IVA, a fronte del monte ore stimato da ciascun candidato risultano i seguenti:

Proponente	Ore stimate	Corrispettivo	
Analisi Spa	403	38.000,00	
Mazars Spa	428	47.000,00	
Audirevi Spa	420	25.000,00	

In esito all'analisi dei profili professionali e organizzativi svolta - specificamente con riguardo a: i) piano di revisione, ii) competenze aziendali/settoriali, iii) struttura organizzativa, iv) struttura e reputazione sul mercato, v) corrispettivi - il collegio sindacale ha elaborato la seguente tabella di sintesi del processo di valutazione delle candidature che, in riferimento a ciascuna offerta acquisita dalla società, indica il rating

sintetico qualitativo ('rsq', nella scala Insufficiente/Sufficiente/Buono/Ottimo) di ciascuna area oggetto di valutazione e la valutazione complessiva di ciascun candidato:

				Analisi Spa	Mazars Spa	Audirevi Spa
×	Area di valutazione		profili esaminati	rsq	rsq	rsq
		1.1	Processi e tecniche di valutazione dei rischi	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente
	Piano di	1.2	Metodologia di revisione adottata	Buono	Buono	Buono
1	revisione	1.3	Strumenti informatici utilizzati	Non indicato	Non indicato	Non indicato
		1.4	n. ore previste/seniority personale coinvolto	Sufficiente (no dettaglio consolidato e semestrale)	Buono	Buono
		2.1	Conoscenza pregressa sulla società e/o sul gruppo per precedenti incarichi di revisione	Non indicato	Non indicato	Non indicato ma noto (revisore in carica)
error race de marchan	Competenze 2 aziendali e/o settoriali	2.2	Esperienza pregressa del settore di attività maturata nella revisione e nel settore del capital market	Non indicato	Non indicato	Non indicato
2		2.3	Conoscenza pregressa del settore di attività maturata in altri ambiti	Non indicato	Non indicato	Non indicato
		2.4	Conoscenza pregressa del sistema dei principi di bilancio del settore	Non indicato	Non indicato	Non indicato ma noto (Revisore in carica) Buono
		2.5	Disponibilità di adeguati supporti in ambito IT, strumenti finanziari, valutazione e impairment test	Non indicato	Non indicato	Non indicato
3	Struttura organizzativa	3.1	Struttura individuale, associata, reticolare	Buono	Buono	Buono
		3.2	Diffusione locale, regionale, nazionale, internazionale	Buono	Buono	Buono

			*			
7 1	Reputazione sul mercato	4.1	Appartenenza al <i>network</i> e portafoglio clienti (per società di revisione)	Non indicato	Non indicato	Non indicato
		4.2	Curriculum (per revisori persone fisiche)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
	5.1	Dettaglio del <i>budget</i> (ore persone/attività) e costo	Sufficiente	Buono	Buono	
5	Corrispettivi	5.2	Congruità e coerenza dei corrispettivi (incluse le spese stimate) rispetto all'oggetto dell'incarico	Sufficiente	Bueno	Ottimo
6	Valutazione complessiva			Sufficiente	Sufficiente	Buono

Sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza dei candidati né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità.

L'oggetto dell'incarico come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023, appare sostanzialmente omogeneo.

Tanto premesso, il collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti di bilancio e del consolidato, nonchè della relazione semestrale per gli esercizi dal 2021 al 2023, propone all'assemblea degli azionisti di Portobello Spa, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023, sia affidato a AUDIREVI Spa in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 08/03/2021.

Stante il giudizio di sufficienza nella valutazione complessiva degli altri candidati, come si evince dalla tabella di sintesi di cui sopra, la Mazars Spa presenta un giudizio più favorevole su alcune specifiche aree oggetto di valutazione. Pertanto in caso di rinuncia da parte di Audirevi Spa si propone che l'incarico di cui al presente Parere Motivato sia conferito alla citata Mazars Spa.

Roma li 27/03/2021

Il collegio sindacale

A

ALLEGATO "B"

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO ARTICOLO 1 - (DENOMINAZIONE)

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: "Portobello S.p.A." (la "Società").

 ARTICOLO 2 (SEDE)
- 2.1 La Società ha sede nel comune di Pomezia (RM), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
- 2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - (OGGETTO SOCIALE)

- 3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- consulenza, servizi ed assistenza nell'acquisto e vendita di mezzi e/o spazi pubblicitari e/o promozionali sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi;
- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le sue forme e anche con mezzi elettronici, di tutti i beni e le merci dei settori alimentare e non alimentare e dunque anche di autovetture e autoveicoli (autobus, autocarri, autocaravan, etc.), nuovi ed usati, con motore termico o elettrico, aeromobili, navi, imbarcazioni e natanti, nuovi ed usati ovvero di pacchetti e servizi turistici, biglietti per spettacoli e relativi carnet, voucher di vario genere (anche collegati a soggiorni in strutture ricettizie ovvero per il consumo in ristoranti e/o altri locali);
- la promozione e la realizzazione di operazioni di marketing commerciale, industriale ed immobiliare ed a tale ultimo riquardo, sempre in via strumentale con le attività di cui all'oggetto sociale ed in via non prevalente, l'acquisizione e l'alienazione, sotto qualsiasi forma, di beni immobili (inclusi terreni ed aree edificabili), nonché l'attività di bonifica, urbanizzazione, sviluppo, locazione, manutenzione, gestione e ripristino dei beni immobili medesimi;
- jl commercio all'ingrosso, il trasporto, il deposito per conto terzi e in generale la distribuzione di prodottifarmaceutici, parfarmaceutici e sanitari in senso lato, ivi inclusi, a mero titolo di esemplificazione e non
 esaustivo, specialità medicinali, prodotti di medicazione, articoli sanitari, medicinali, galenici, prodotti dietetici,
 acque minerali, alimenti; prodotti di profumeria, igiene, cosmesi, prodotti chimici, liquori, vini, sciroppi,
 bevande alcoliche, estratti, essenze; articoli coloniali, droghe, dolciumi, pastigliaggi; spezie, attrezzature
 per farmacie, strumenti, vetrerie, bilance e quant'altro è oggetto di vendita in farmacia;
- la produzione, la commercializzazione all'ingrosso e la distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari in senso lato, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui al punto precedente:
- Ja fornitura di servizi, beni e attrezzature per le farmacie, incluso il marketing, la pubblicità, l'informatica e il merchandising;
- Jo sfruttamento di marchi e brevetti, l'esercizio di diritti di proprietà industriale e commerciale, l'ideazione, progettazione, produzione e commercializzazione di software, servizi ed attrezzature per farmacie e per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.
- la consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria su media anche digitali;
- la gestione della pianificazione pubblicitaria, l'organizzazione della ricerca di marketing, la progettazione di strategie di comunicazione, l'assistenza creativa e la produzione nella composizione di campagne pubblicitarie, la gestione di pubbliche relazioni;
- il coordinamento e la raccolta di domanda pubblicitaria;
- lo sviluppo, consulenza e realizzazione della propaganda pubblicitaria in genere e delle pubbliche relazioni; pertanto, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato, disegno e produzione di materiali pubblicitari, stipulazione di contratti sia in proprio che per conto terzi, per la pubblicità, esposizione, progettazione, radio e telediffusione ecc.
- lo studio e realizzazione di attività promozionali a favore del consumatore, della forza vendita e degli intermediari, nonché lo studio e la realizzazione di materiale di appoggio alle vendite e ad attività in genere a sostegno della forza di vendita, lo studio e la realizzazione di materiale per punto vendita, nonché, progettazione, studio e disegno di confezioni di vendita;
- l'offerta di consulenze di marketing e di comunicazione ad aziende, istituzioni ed enti in genere e l'attività di ottimizzazione e dell'armonizzazione dell'operatività di singole agenzie controllate, collegate, consociate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose e competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio) e in particolare, a titolo esemplificativo, i seguenti:

ha formattato: Tipo di carattere: Arial Narrow, 10 pt

Formattato: Interlinea: singola

ha formattato: Tipo di carattere: Arial Narrow, 10 pt

ha formattato: Tipo di carattere: Arial Narrow, 10 pt

ha formattato: Tipo di carattere: Arial Narrow, 10 pt

supporti alla pianificazione dei mezzi pubblicitari, ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la predisposizione di servizi alle imprese nel settore pubblicitario quali, ad esempio, la pianificazione, le ricerche, il controllo, la documentazione, la centralizzazione e il coordinamento delle informazioni su tutti i mezzi pubblicitari, l'informazione ai clienti circa l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale dei mezzi pubblicitari, la trattativa e/o la compravendita degli spazi pubblicitari su qualsiasi tipo di veicolo pubblicitario;

- l'esercizio dell'attività pubblicitaria in genere e di tutte le attività con la stessa connesse, quali, ad esempio, l'organizzazione e la produzione di programmi radio e televisivi, l'organizzazione e la produzione di pellicole cinematografiche, l'esecuzione di ricerche statistiche ed economiche, l'organizzazione e l'esecuzione di progetti di pubbliche relazioni, promozioni e sponsorizzazioni. Tutte le suddette attività possono anche essere intraprese nell'interesse e per conto di terzi;
- l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione ed alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;
- l'acquisto, la dismissione, lo sviluppo, la protezione, la gestione e lo sfruttamento di marchi e di diritti della proprietà intellettuale:
- l'esercizio dell'attività di gestione di un circuito di aziende di qualsiasi genere per favorire lo scambio multilaterale di beni e servizi tra le stesse in Italia e all'estero con qualsiasi strumento, e a tal fine la Società notrà:
- * organizzare e gestire banche dati di merci, beni, servizi offerti dalle imprese aderenti al circuito a favore delle altre imprese aderenti al circuito stesso;
- * commercializzare tali banche dati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di privacy e di ogni altra disposizione in materia di circolarizzazione di dati, anche sensibili;
- * progettare, realizzare, anche attraverso terzi, commercializzare e manutenere programmi informatici di gestione di circuiti di aziende di qualsiasi genere;
- * realizzare attività editoriali collegate direttamente e indirettamente alla gestione del circuito, in ogni forma ammessa dalla legge;
- * organizzare convegni, congressi, incontri e seminari, eventi pubblici ad ogni livello inerenti i servizi prestati dalla Società alle aziende aderenti al circuito.
- La Società potrà svolgere l'attività di cui sopra anche attraverso mezzi di scambio elettronici e non, come ad esempio, in via semplicemente esemplificativa e non esaustiva, l'utilizzo di carte di credito di scambio di beni, buoni sconto e omaggio sull'acquisto di beni e servizi e fidelity card.
- 3.2 Per il conseguimento delle attività sopra elencate la Società potrà istituire e sopprimere laboratori tecnici, uffici in Italia e all'estero, accettare e concedere rappresentanze, sub-rappresentanze, agenzie e sub-agenzie.
- 3.3 La Società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà: assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente di affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4 - (DURATA)

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilaesessanta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

ARTICOLO 5 - (DOMICILIO)

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per ogni rapporto con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.
- 5.2 È onere dei soggetti suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO ARTICOLO 6 - (CAPITALE SOCIALE)

- 6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 533.690,00 (cinquecentotrentatremilaseicentonovanta virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.807.900 (duemilioniottocentosettemilanovecento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").
- 6.2 L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019, con modifica in data 19 aprile 2021, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale, per massimi Euro 98.400,00

ha eliminato: [
ha eliminato:]	
ha eliminato: 42.400	
ha eliminato: [_]	

(novantottomilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 492.000.00 (quattrocentonovantaduemila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti della Società e/o delle società controllate, rispettivamente approvato e modificato dall'assemblea ordinaria in pari date.

6.3 L'assemblea straordinaria in data 19 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-fer cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

ARTICOLO 7 - (AZIONI)

- 7.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.
- 7.2 Ciascuna Azione dà diritto a un voto.
- **7.3** Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
- 7.4 Le Azioni possono formare oggetto di ammissione alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (<u>rispettivamente</u>, "AIM Italia" e "Borsa Italiana"; il regolamento applicabile agli emittenti con strumenti finanziari ammessi a negoziazione sull'AIM Italia è di seguito definito il "Regolamento Emittenti AIM Italia").
- 7.5 Qualora, in conseguenza all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e del 116 del del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti di società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione a un sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

ARTICOLO 8 - (DATI IDENTIFICATIVI <u>E IDENTIFICAZIONE</u> DEGLI AZIONISTI)

- 8.1 La Società può chiedere, anche tramite un soggetto terzo dalla stessa designato, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.
- 8.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificamente prevista per le società con azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o in assenza almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione delle liste di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto, in tutti i casi da comprovare con idonea certificazione, Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza dei soci, sono interamente a carico dei soci richiedenti (ripartiti fra gli stessi in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che resteranno a carico della Società (e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).
- **8.3** La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

ha eliminato: quarantaduemilaquattrocento
ha eliminato: [_]
ha eliminato: 212.000
ha eliminato: [_]
ha eliminato: duecentododicimila
ha eliminato: [_]
ha eliminato: a
ha eliminato: [
ha eliminato:]

ha eliminato: Alla data del 4.5.2020 detto aumento gratuito e' stato effettuato per un importo di Euro 6.420,00 (seimilaquattrocentoventi virgola zero zero) con un aumento del capitale sociale ad Euro 521.690,00

(cinquecentoventunmilaseicentonovanta virgola zero zero).¶
L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019 ha
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via
scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 ottobre 2022 e
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per
massimi Euro 816.000,00 (ottocentosedicimila virgola zero zero),
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.
340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie, prive di
indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento
regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option
denominato "Stock Option Plan 2019-2021", approvato
dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di
sottoscrizione per azione pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta),
da imputarsi per Euro 0,20 (zero virgola venti) a capitale e per il
residuo a sovraporezzo".¶

Alla data del 7.11.2020 detto aumento e' stato effettuato per un importo di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) con un aumento del capitale sociale ad Euro 533.690,00 (cinquecentotrentatremilaseicentonovanta virgola zero zero).¶

ha eliminato: / Mercato Alternativo del Capitale

ha eliminato: che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.¶

ha eliminato: , da soli o congiuntamente, la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili...

ha eliminato: La richiesta di identificazione degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli Azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. ¶

ARTICOLO 9 - (CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI)

- 9.1 Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c. l'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
- **9.2** Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli Azionisti.

ARTICOLO 10 - (CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE)

- 10.1 l'conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 10.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 10.3 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 10.4 Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

ARTICOLO 11 - (OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI DESTINATI)

- 11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o warrant nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 11.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 11.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

OPA ENDOSOCIETARIA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI ARTICOLO 12 - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO)

- 12.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") Jimitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.
- 12.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AlM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AlM Italia stesso.
- 12.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3-quater e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 12.4 Non si applicano gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b) sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo alla quotazione.

ARTICOLO 12-BIS - (OBBLIGÓ E DIRITTO DI ACQUISTO)

12-bis 1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si

ha eliminato: e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili

ha eliminato: "

ha eliminato: D

ha eliminato: R

ha eliminato: relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente all

ha eliminato: a

ha eliminato: ciplina prevista dagli artt. 106, 108, 109 e 111 del TUF ¶

ha eliminato: Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.¶

ha eliminato: 3

ha eliminato: 4

rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti AlM Italia al riguardo. il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

12-bis.2 Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente Statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF ai riquardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

12-bis.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12-bis.4 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

12-bis £ Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottopost ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

ARTICOLO 12-TER - (REVOCA DELLE AZIONI DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI)

12-ter.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

12-ter.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

12-ter.3 Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

ARTICOLO 13 - (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI)

13.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM

Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia, con

particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel

Regolamento Emittenti AIM Italia medesimo).

13.2 Ciascun Azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento AIM

ha eliminato: Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri (il "Panel"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. ¶

12.5 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art.
106, comma 1 TUF nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del
TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di
Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica
totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del
TUF nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che
può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di
Amministrazione.¶

12.6 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. ¶

12.7 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. ¶ 12.8 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto: tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio. ¶

12.9 Le Società, i loro Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.¶

ha eliminato: 10

ha eliminato: a

ha eliminato: in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF

ha eliminato: Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato o integrato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia")...

ha eliminato: quale

ha eliminato: (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di

ha eliminato: 5

ha eliminato: cinque

Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

13.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.2, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea

ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 14 - (CONVOCAZIONE)

- 14.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, anche per estratto ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi", "Il Messaggero", "Il Resto del Carlino e "La Stampa" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.
- 14.2 Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero, ove imposto dalla legge o da regolamento anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi l'avviso di convocazione deve essere comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.
- 14.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- **14.4** L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, c.c., e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- **14.5** Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea (anche con le modalità di cui al successivo articolo 15) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

ARTICOLO 15 - (INTERVENTO E VOTO)

- 15.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 15.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
- 15.3 In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").
- La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- **15.4** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno

15.5 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di riunioni assembleari senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

15.6 Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha altresi facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

15.7 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 16 - (PRESIDENTE)

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato e presente; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato a maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza e può nominare uno o più scrutatori.

16.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - (COMPETENZA E DELIBERAZIONI)

17.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, qualora sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su AIM Italia, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

17.2 Qualora, e sino a quando, le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni delle Azioni), l'Assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, in caso di:

- a) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle Azioni, fermo restando <u>quanto altro previsto ai sensi del precedente articolo 12-ter</u>.
- 17.3 Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi nelle relative Assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente

ARTICOLO 18 - (VERBALI)

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa pro tempore vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).
18.2 Nei casi previsti dalla legge o quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO E CONTROLLI

ARTICOLO 19 - (NUMERO, DURATA, CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE)

19.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea.

19.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

ha eliminato: Gli Azionisti

ha eliminato: , che egli sottoscrive insieme al segretario

ha eliminato: s

ha eliminato: che la revoca dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli Azionisti presenti in Assemblea ovvero dalla diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM pro tempore applicabilequanto altro

ha eliminato: ¶

17.4 La revoca dalla negoziazione delle Azioni su AIM Italia dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli Azionisti presenti in Assemblea ovvero dalla diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia pro tempore applicabile.¶

ha eliminato: o dal Notaio scelto dal Presidente

ha eliminato: s

19.3 Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. In caso di ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (un) amministratore (ovvero l'eventuale diverso numero previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia), scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società, deve, essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

19.4 Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

ARTICOLO 20 - (NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI)

20.1 L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

20.2 Salva diversa deliberazione dell'Assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

20.3 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.4 Lanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

20.5 Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida.

20.6 Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dei reguisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere e indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresi contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser della Società che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione della riunione assembleare ove non già dettagliati sul sito *internet* della Società.

20.7 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo successivo, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di Consiglieri pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 1 (uno); e b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

20.8 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è

ha eliminato: un sistema multilaterale di negoziazion

ha eliminato: e

ha eliminato: , in caso di un consiglio di amministrazione fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori in caso di un consiglio di amministrazione composto da più di 7 (sette) membri,

ha eliminato: /devono

ha eliminato: G

ha eliminato: Salva diversa deliberazione dell'Assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni della Società su un sistema multilaterale di negoziazione), h...

ha eliminato: nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.¶

ha eliminato: 7

ha eliminato: sette

ha eliminato: nonché

ha eliminato: e

ha eliminato: In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve prevedere e identificare almeno un candidato, che dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.¶

ha eliminato: 9

nominato dall'Assemblea, con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

20.9 Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga al paragrafo 20.7 che precede), tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

20.10 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un Amministratore Indipendente (ovvero l'eventuale diverso numero minimo previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia), il candidato in non indipendente (i eletto i come ultimo i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà (saranno sostituito dal i primo i candidato i indipendente i non eletto i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

20.1_1 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società).

20.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e gualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società).

20.13. In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui per qualsiasi ragione gli amministratori non si siano potuti nominare con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società).

20.14 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppi di soci che avevano presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e la loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società, Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dall'organo amministrativo.

20,15 La nomina di amministratori, in ogni caso diversa dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e la preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser della Società; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.16 In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa riunione.

ARTICOLO 21 - (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

21.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 17.2 che precede.

21.2 Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le seguenti decisioni:

- a) approvazione e/o modifica del business plan e del budget;
- b) operazioni con Parti Correlate;
- c) trasferimento e/o acquisto, a qualsiasi titolo (ivi incluso per mezzo dell'esercizio di diritti di opzione o
 prelazione), di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, diritti reali immobiliari, marchi, brevetti o diritti di
 proprietà intellettuale per importi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- d) sottoscrizione, modifica o estinzione di contratti di affitto di azienda o rami d'azienda, sia attivi che

ha eliminato: 10

ha eliminato: 1

ha eliminato: in possesso dei requisiti di i

ha eliminato: za

ha eliminato: 2

ha eliminato: a

ha eliminato: i

ha eliminato: a

ha eliminato: i

ha eliminato: 4

ha eliminato: a

ha eliminato: i

ha eliminato: 15

ha eliminato: a

ha eliminato:

ha eliminato: , da confermare alla prima Assemblea utile

ha eliminato: cessato

ha eliminato: dagli amministratori rimasti in carica

ha eliminato: 16 ha eliminato: a

ha eliminato: i

ha eliminato: l'art

- passivi, di valore unitario superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- e) stipulazione e/o modifica di contratti di joint-venture societarie o patti parasociali;
- f) approvazione di piani di incentivazione per amministratori e dipendenti <u>quadri</u> e dei relativi termini e condizioni, nonché qualsiasi modifica relativa ai medesimi:
- g) stipulazione e/o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine o di contratti di finanziamento di breve termine per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione e fatte salve le operazioni di finanziamento "salvo buon fine", i factoring e le cessioni di credito rientranti nella gestione normale/caratteristica della Società;
- rilascio di garanzie personali e reali nonché richiesta di garanzie bancarie fatta eccezione per quelle attinenti alla gestione corrente e che comunque siano collegate ad un indebitamento non superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione;
- i) investimenti, acquisizioni e dismissioni di asset per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascuna operazione e ad Euro 1,500.000,00 (unmilionecinquecentomila) cumulativamente per ciascun esercizio sociale;
- j) conclusione e/o modifica di contratti commerciali passivi che determinino impegni finanziari per la Società superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per singola operazione;
- k) determinazioni in ordine alla remunerazione degli amministratori, ivi inclusi gli amministratori con speciali incarichi e l'amministratore delegato, nell'ambito della remunerazione complessivamente determinata dall'assemblea per i membri del consiglio di amministrazione;
- I) assunzione e/o licenziamento di dirigenti;
- m) l'esperimento di procedure di mobilità e licenziamento collettivo;
- n) stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- sottoscrizione e risoluzione di accordi transattivi, in conciliazioni e transazioni, giudiziali e stragiudiziali in qualunque tipo di controversia per importi superiori ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila) per singola operazione;
- q) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni alla Società, ivi incluso il regolamento per le operazioni con Parti Correlate;
- r) stipulazione di contratti di fornitura di materiali, macchinari, attrezzature, automezzi per importi superiori ad Euro 600.000,00 (seicentomila) per singola operazione;
- s) stipulazione di contratti di scoperto per importi superiori ad Euro <u>1.000.000,000 (unmilione</u>) per singola operazione;
- approvazione di qualsivoglia operazione non altrimenti prevista nei punti che precedono e che comporti investimenti, impegni di spesa e/o passività potenziali superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione;
- u) proposte e istruzioni di voto a rappresentanti della Società per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di qualsiasi società controllata su proposte di delibera che comportino il superamento dei limiti di spesa sopra previsti in relazione alla singola tipologia di operazione.
- 21.3 Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale nonché in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riquardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

ARTICOLO 22 - (CARICHE)

- **22.1** Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, nomina il Presidente; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.
- 22.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori (salvo quanto di seguito previsto).
- 22.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.
- 22.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. nonché delle ulteriori disposizioni di cui al presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il

ha eliminato: 500 ha eliminato: cinquecentomila

ha eliminato: 500
ha eliminato: cinquecentomila
ha eliminato: 300
ha eliminato: trecentomila
ha eliminato: 000
ha eliminato: 800
ha eliminato: ottocentomila

ha eliminato: 200
ha eliminato: duecentomila
ha eliminato: 3
ha eliminato: trecentomila

ha eliminato: 600
ha eliminato: seicentomila
ha eliminato: 1
ha eliminato: trecentomila

Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

22.5 Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

22.6 Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo, di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

22.7 L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

22.8 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

22.9 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23 - (FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ)

- 23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 24- (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri in carica
- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.
- 24.3 In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- **24.4** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal Vice Presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 24.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, di chi presiede la seduta. I Consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
- 24.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione:
- e) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

- È altresì possibile la tenuta di riunioni del Consiglio di Amministrazione senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).
- 247 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, ai fini della verbalizzazione si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 18 mutatis mutandis.

ARTICOLO 25 - (COMPENSI)

25.1 I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione - spettanti agli amministratori, sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea; può inoltre essere deliberata un'indennità di fine mandato.

ha eliminato: 5

ha eliminato: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;¶

ha eliminato: che

ha eliminato: c

ha eliminato: che

ha eliminato: d

ha eliminato: 6

ha eliminato:

ha eliminato: firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario della medesima*mutatis mutandis*

- **25.2** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 25.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

ARTICOLO 26 - (COLLEGIO SINDACALE)

- 26.1 Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta applicabile alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.
- 26.21 membri del Collegio Sindaçale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 26.3 L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- **26.** I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti devono essere rispettivamente elencati in sezioni divise, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 26.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 26.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.
- 26.7, Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida.
- 26.8 Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto per i membri del Collegio Sindacale.
- 26.9 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 26.10, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;
- 26.10, La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto come sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del paragrafo 26.8 che precede.
- 26.1_Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga al paragrafo 26.8 che precede), tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 26.12 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del Collegio Sindacale dovrà essere conforme alla legge e allo Statuto.
- **26.13.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e gualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista presentata.
- 26.14 in mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero di membri stabilito dal presente Statuto

ha eliminato: Gli stessi
ha eliminato: 2

ha eliminato: 4

ha eliminato: 3

ha eliminato: Salva diversa deliberazione dell'Assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni della Società su un sistema multilaterale di negoziazione), Hh

ha eliminato: h

ha eliminato: nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.¶

ha eliminato: 7
ha eliminato: 7
ha eliminato: sette

ha eliminato: e ha eliminato: 8

ha eliminato: 9

ha eliminato: 0

ha eliminato: 1

ha eliminato: 2

ha eliminato: 3

ovvero non sia stato possibile nominare i sindaci con il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale viene nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

26.15 In caso di cessazione della carica di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza prevista per la relativa deliberazione senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

26.16 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

26.17. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, ai sensi del paragrafo 24.5 che si applicherà mutatis mutandis.

ARTICOLO 27 - (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

27.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

27.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO ARTICOLO 28 - (ESERCIZIO SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI)

28.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

28.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa

28.4 Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti su dividendi.

28.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.

RECESSO E SCIOGLIMENTO ARTICOLO 29 - (RECESSO)

29.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

29.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

29.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, facendo riferimento, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni qualora siano negoziate nell'AIM Italia, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ai sensi dell'art. 2437-fer, comma 3, del codice civile, ovvero, se superiore, al valore risultante dall'applicazione del criterio stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

ARTICOLO 30 - (NOMINA DEI LIQUIDATORI)

30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

MISCELLANEA

ARTICOLO 31 - (DISPOSIZIONI GENERALI)

31.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

ha eliminato: non si siano potuti nominare

ha eliminato: 4

ha eliminato: 6

ha eliminato: l'articolo

ha eliminato: